

STATUTO

COLIBRI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPEZZANO DELLA SILA CS VIA
GUARASCI 48/B

Numero REA: CS - 258074

Codice fiscale: 03803460785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Spezzano della Si-	
	la (CS) la Società cooperativa denominata:	
	"Colibrì Società Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assem-	
	blea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	Art.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2070 e	
	potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, sal-	
	vo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'intere-	
	resse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sia attraverso	
	la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai	
	sensi dell'art. uno primo comma punto a), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381 sia attraverso lo svolgimento di	
	attività d'impresa funzionalmente collegate a quelle	
	previste dall'art 1 lettera a) e finalizzate all'inseri-	

	mento ed all'integrazione sociale e lavorativa di perso-	
	ne svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4	
	della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base	
	del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad es-	
	si agisce. Questi principi sono: la mutualità, la soli-	
	darietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio del-	
	le responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comuni-	
	tario, il legame con il territorio, un equilibrato rap-	
	porto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e cul-	
	turale delle comunità, deve cooperare attivamente, con	
	altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese socia-	
	li e organismi del Terzo Settore, su scala locale, na-	
	zionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi socia-	
	li mediante il coinvolgimento delle risorse della comu-	
	nità, e in special modo volontari ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - gra-	
	zie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autoge-	
	stione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di oc-	

	cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni e-	
	conomiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiun-	
	gimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di la-	
	voro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento	
	delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate	
	da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 del-	
	la legge 3 aprile 2001, n.142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutua-	
	listici, gli Amministratori devono rispettare il princi-	
	pio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mu-	
	tualistici, la parità di trattamento deve essere rispet-	
	tata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti	
	e gli interessi dei soci come più oltre determinati,	
	la Cooperativa ha come oggetto:	

	1. la gestione di servizi, sia singolarmente che in ma-	
	niera integrata e coordinata tra loro, di assistenza do-	
	miciliare e ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria,	
	terapeutica, infermieristica, e riabilitativa in favore	
	di anziani, infermi e portatori di handicap fisici, psi-	
	chici e sensoriali, nonché in favore di ex degenti di i-	
	stituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psi-	
	chiatrico, di tossicodipendenti, di alcolisti, di mino-	
	ri e famiglie in situazioni di disagio, al fine di pre-	
	venirne l'istituzionalizzazione e favorirne la riabili-	
	tazione e l'integrazione sociale, anche attraverso pro-	
	grammi terapeutici differenziati nonché piani d'inseri-	
	mento lavorativo personalizzati aventi finalità riabili-	
	tative che colleghino funzionalmente la predetta atti-	
	vità socio-assistenziale con l'intera attività di servi-	
	zi svolta, ed anche in collaborazione con le ASP, gli	
	ENTI Locali e le Associazioni rappresentative dei sog-	
	getti suddetti;	
	2. fornire l'assistenza di cui sopra anche in caso di	
	degenza presso case di cura, case di riposo o luoghi di	
	villeggiatura;	
	3. servizi di telesoccorso, tele-controllo, te-	
	le-assistenza, telemedicina e servizi telematici in ge-	
	nere in favore di anziani, disabili e di tutte le cate-	
	gorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad	

	associazioni o controlli locali, nazionali ed interna-	
	zionali;	
	4. gestione di centri residenziali e/o se-	
	mi-residenziali, socio-educativi, terapeutici e di ria-	
	bilitazione, centri diurni, centri di ritrovo, circoli	
	ricreativi, comunità alloggio, case famiglie, case di	
	riposo, case-albergo, residenze sanitarie assistenzia-	
	li, centri e servizi di accoglienza, in favore di tutte	
	le categorie di svantaggio sociale;	
	5. assistenza domiciliare ad anziani, a soggetti porta-	
	tori di handicap fisico e psichico, a malati e bambini	
	ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assisten-	
	za o riabilitazione onde favorire l'esercizio di atti-	
	vità che altrimenti sarebbero precluse;	
	6. assistenza, animazione e gestione di Case di Riposo,	
	compresa eventuale somministrazione di cibi e bevande;	
	7. assistenza, animazione e gestione di Comunità Allog-	
	gio, compresa somministrazione di cibi e bevande;	
	8. assistenza, animazione e gestione di Centri Diurni,	
	compresa somministrazione di cibi e bevande;	
	9. assistenza, animazione e gestione di Ospedali e Day	
	Hospital compresa somministrazione di cibi e bevande;	
	10. trasporto ed accompagnamento di soggetti anziani,	
	portatori di handicap fisico e psichico, malati e bambi-	
	ni ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assi-	

	stenza, sia nel territorio nazionale che estero;	
	11. servizi di assistenza presso soggiorni estivi per	
	anziani;	
	12. realizzazione e Gestione Case di Riposo, Casa Fami-	
	glia, Centro Diurno e S.I.R. (Struttura Intermedia Resi-	
	denziale);	
	13. gestione Centro Diurno o Centro Sociale per anziani	
	presso la Casa di Riposo;	
	14. assistenza domiciliare diurna e notturna;	
	15. servizio prenotazioni visite specialistiche; Disbri-	
	go pratiche sanitarie - amministrative;	
	16. servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione ef-	
	fettuati a domicilio presso la famiglia, la scuola e/o	
	altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case	
	di cura, case di riposo, in luoghi di villeggiatura ma-	
	rini e montani;	
	17. realizzazione e gestione di strutture di accoglien-	
	za per persone anziane autosufficienti e non, nonché	
	servizi integrati per residenze protette;	
	18. realizzazione gestione di comunità terapeutiche;	
	19. realizzazione gestione di strutture protette, comu-	
	nità alloggio, unità di convivenza, centri socio riabi-	
	litativi, case di riposo, asili nido, case di cura,	
	ecc.;	
	20. attività connesse all'utilizzo di nuove tecnologie	

	(telemedicina, telesoccorso/teleassistenza);	
	21. attività territoriale di prevenzione del disagio e	
	promozione della salute;	
	22. attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione	
	sanitaria e sociale per portatori di handicap fisi-	
	co-psichico e/o sensoriale, minori, anziani, sofferenti	
	psichici, mediante servizi sanitari e di riabilitazione;	
	23. assicurare continue occasioni di formazione, aggior-	
	namento ed approfondimento professionale, culturale e	
	sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni	
	professionali adeguate al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di:	
	24. favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo	
	di iniziative didattiche, culturali ed educative (pub-	
	bliche o private), che riguardano principalmente i mino-	
	ri e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, so-	
	ciali, economiche e culturali;	
	25. favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a ca-	
	rattere socio-culturale nei settori della comunicazio-	
	ne, formazione, informazione, innovazione, ambiente,	
	scuola ecc.;	
	26. realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri	
	diurni e residenze per giovani in difficoltà, minori,	
	ragazze madri;	

	27. promuovere, organizzare e gestire attività e manife-	
	stazioni culturali;	
	28. promuovere e sviluppare il turismo sociale, cultura-	
	le anche attraverso l'organizzazione e la gestione di	
	viaggi, visite guidate ecc.;	
	29. gestione asili nido;	
	30. realizzazione e gestione di centri di informazione	
	e orientamento;	
	31. attività di formazione professionale, insegnamento,	
	consulenza, ricerca, documentazione e attività editoria-	
	li connesse;	
	32. promozione e organizzazione di convegni scientifici	
	in materia socio-sanitaria ed educativa;	
	33. gestire ricerche territoriali nel campo della sa-	
	nità e dei servizi sociali;	
	34. realizzazione e gestione di strutture o comunità te-	
	rapeutiche agricole, fattorie didattiche, finalizzate	
	alla didattica ed alla terapia attraverso l'uso di ani-	
	mali (ippoterapia, dogterapia);	
	35. promuovere, realizzare e gestire servizi di acco-	
	glienza a cittadini stranieri richiedenti protezione in-	
	ternazionale e la gestione dei relativi servizi connes-	
	si	
	36. Promuovere e realizzare assistenza ed integrazione	
	a migranti, rifugiati, sfollati e richiedente asilo an-	

	che attraverso l'apertura e gestione di apposite strut-	
	ture di accoglienza;	
	37. promuovere e realizzare centri di ascolto e di in-	
	formazione e formazione a favori di migranti e richie-	
	denti asilo.	
	In collegamento funzionale allo svolgimento delle atti-	
	vità di cui alla precedente lettera A), per favorire	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attra-	
	verso lo svolgimento delle seguenti attività produttive	
	e di servizi la cooperativa potrà:	
	1. Partecipare a gare pubbliche e private per l'eroga-	
	zione di servizi in genere, quali la manutenzione, puli-	
	zia, custodia di beni, informatizzazione e sistemi in-	
	formativi di enti locali;	
	2. Assumere commesse da terzi;	
	3. Stipulare accordi e convenzioni con gli enti pubbli-	
	ci per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	4. Organizzare e gestire corsi di formazione	
	pre-professionali e di riqualificazione professionale;	
	5. Organizzare e gestire il Servizio notifiche;	
	6. gestire servizi sociali, scolastici, biblioteche,	
	mense e trasporto scolastico;	
	7. gestire impianti di illuminazione pubblica;	
	8. gestire centri Informa giovani e centri di aggrega-	
	zione giovanili;	

	9. gestire il servizio delle entrate comunali, tributi	
	e pubbliche affissioni;	
	10. gestire servizi di pulizia e manutenzione edifici	
	comunalì;	
	11. gestire il servizio idrico integrato;	
	12. organizzare e gestire gemellaggi, manifestazioni	
	culturali, turistiche e sportive, spettacoli e celebra-	
	zioni;	
	13. gestire in proprio o per conto terzi di strutture	
	pubbliche e private, atte ad ospitare animali randagi;	
	14. organizzare e gestire servizi di interesse pubbli-	
	co, mostre, conferenze, fiere e mercati;	
	15. organizzare e gestire in convenzione con Enti pub-	
	blici o privati, servizi di manutenzione del verde pub-	
	blico o privato, raccolta Differenziata dei R.S.U.;	
	16. organizzare e gestire di corsi di formazione e di	
	informazione;	
	17. progettare, realizzare e gestire iniziative di pro-	
	mozione e commercializzazione, assistenza, tutoraggio	
	per nuove iniziative imprenditoriali, associative, so-	
	ciali;	
	18. gestire attività di manutenzione ordinaria, che han-	
	no la principale finalità di assicurare la piena funzio-	
	nalità dei beni e servizi di proprietà privata e/o di	
	enti pubblici;	

	19. gestire il servizio di manutenzione verde pubblico	
	e/o privato;	
	20. gestione integrata degli impianti di pubblica illu-	
	minazione di proprietà pubblica;	
	21. attività di gestione dei cimiteri comunali;	
	22. servizi di pulizia, sanificazione, derattizzazione,	
	disinfestazione, disinfezione di ambienti civili ed in-	
	dustriali, uffici, condomini, negozi, magazzini, stabi-	
	limento enti pubblici e privati;	
	23. erogare servizio di lettura contatori d'acqua per	
	enti comunali;	
	24. gestione di strutture finalizzate a valorizzare e	
	difendere il patrimonio storico-archeologico e paesaggi-	
	stico - ambientale del territorio;	
	25. organizzazione e gestione di servizi di piccola ma-	
	nutenzione di immobili sia per conto di Enti pubblici	
	che privati;	
	26. organizzazione e gestione di corsi di formazione	
	per la qualificazione del personale, in convenzione con	
	Enti pubblici e/o privati;	
	27. gestione di mense scolastiche, aziendali ecc., ser-	
	vizi scuolabus;	
	28. servizi di infortunistica stradale;	
	29. servizi di stampa, pubblicazione e diffusione di pe-	
	riodici, di manifesti propagandistici ecc;	

	30. gestione di archivi, biblioteche, monumenti, musei,	
	scavi e parchi archeologici, storici e naturalistici;	
	31. gestione di attività turistico alberghiere ed extra	
	alberghiere "Ostello della Gioventù" il tutto finalizza-	
	to allo scambio culturale fra i giovani;	
	32. servizi di accoglienza, organizzazione di servizi	
	di B&B (Bed and Breakfast) e di alloggio in agriturismo;	
	33. promozione socio-culturale: salvaguardia, valorizza-	
	zione e gestione Beni Culturali, servizi so-	
	cio-turistici;	
	34. attività di salvaguardia ambientale: indagini so-	
	cio-ambientali, servizi di educazione alla legalità,	
	ecc.;	
	35. gestione parcheggi, autorimesse e servizi di manu-	
	tenzione del territorio per conto di Enti pubblici e di	
	privati;	
	36. progettazione, realizzazione e gestione di iniziati-	
	ve e attività di carattere culturale, ricreativo e spor-	
	tivo;	
	37. progettazione, realizzazione e gestione di attività	
	di animazione e ricreazione nell'ambito ricettivo - tu-	
	ristico;	
	38. promozione di attività nel campo turistico, ricetti-	
	vo, sportivo;	
	39. promozione e realizzazione di collaborazioni e scam-	

	bi culturali con associazioni ambientali, enti coopera-	
	tivi con finalità similari;	
	40. gestione ordinaria del servizio di manutenzione ver-	
	de pubblico e/o privato;	
	41. attività di gestione integrata degli impianti di	
	pubblica illuminazione di proprietà pubblica;	
	42. installazione e manutenzione di sistemi per la pro-	
	duzione di energia da fonti rinnovabili;	
	43. gestione di musei, biblioteche, sagre, eventi e ma-	
	nifestazioni pubbliche e private;	
	44. creazione e gestione di alberghi, hotel, alloggi,	
	camere, bed and breakfast o altra tipologia ricettiva	
	per ospitare turisti, congressisti, o altro;	
	45. gestione di servizi di promozione del territorio;	
	gestione di attività collegate al turismo, come escur-	
	sioni, guide turistiche, maneggi, ecc.;	
	46. gestione e svolgimento di lavori di manutenzione e-	
	dile, stradale, giardinaggio, verde attrezzato;	
	47. gestione di strutture sportive in genere (palestre,	
	campo di calcio, campi da tennis, ecc.);	
	48. la gestione di mense scolastiche, aziendali o chio-	
	schi;	
	49. creazione e gestione di laboratori per arti e me-	
	stieri;	
	50. erogare servizi attinenti la formazione di persona-	

	le in tutti i settori (lavorativo, informatico, gestio-	
	nale, turistico).	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa o affine alle attività soprae-	
	lencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e conclu-	
	dere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobilia-	
	re, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o co-	
	munque, sia direttamente che indirettamente, attinenti	
	alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, ac-	
	quisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di e-	
	sercizio di professioni riservate per il cui esercizio	
	è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato, specie se svolgono attività a-	
	naloghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	

	particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo svi-	
	luppo di altre cooperative sociali, con esclusione asso-	
	luta della possibilità di svolgere attività di assunzio-	
	ne di partecipazioni riservata dalla legge a cooperati-	
	ve in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compie-	
	re le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice ci-	
	vile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà i-	
	stituire una sezione di attività, disciplinata da appo-	
	sito regolamento approvato dall'Assemblea, per la rac-	
	colta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata e-	
	sclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto	
	sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccol-	
	ta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le	
	persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che	

	per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudi-	
	ne e specializzazione professionale maturate nei setto-	
	ri di cui all'oggetto della cooperativa, possono parte-	
	cipare direttamente all'attività della cooperativa e co-	
	operare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzan-	
	do lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle	
	proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità profes-	
	sionali adeguate allo svolgimento della propria mansio-	
	ne, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento	
	con gli altri soci e capacità di iniziativa personale	
	in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione del-	
	lo scopo mutualistico ed adesione al medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per	
	fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della	
	legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuri-	
	diche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previ-	
	sto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle	
	Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro	
	dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle ca-	
	tegorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti,	

	gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché colo-	
	ro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale	
	di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma	
	tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa	
	o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consi-	
	glio di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha dirit-	
	to di voto solo nelle deliberazioni relative all'appro-	
	vazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel consiglio di amministrazione della Co-	
	operativa.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo	
	10 del presente statuto, il socio appartenente alla ca-	
	tegoria speciale può recedere in qualsiasi momento con	
	un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenen-	
	te alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali	
	ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Coope-	
	rativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi	
	della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa, fi-	
	nalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione a-	
	ziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio apparte-	
	nente alla speciale categoria potrà essere escluso dal	
	consiglio di amministrazione anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale non abbia esercitato	
	il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	

	previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei di-	
	ritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del	
	presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio coopera-	
	tore deve essere comunicato all'interessato e annotato,	
	a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei	
	soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quan-	
	to non previsto nel presente titolo, si applicano le di-	
	sposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	al Consiglio di amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data	
	e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di	
	posta elettronica;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, del-	
	la condizione o capacità professionale, delle specifi-	
	che competenze possedute in relazione ai requisiti ri-	
	chiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone	
	di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferio-	
	re né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale ri-	

	chiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazio-	
	ne della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37	
	e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva	
	del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d),	
	e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammis-	
	sione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione o capacità professionale, delle speci-	
	fiche competenze possedute in relazione ai requisiti ri-	
	chiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il con-	
	seguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto	
	alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d),	
	e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammis-	

	sione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il con-	
	seguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze posse-	
	dute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codi-	
	ce civile, se trattasi di società, associazioni od en-	
	ti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),	
	c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la do-	
	manda di ammissione dovrà contenere le seguenti informa-	
	zioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la parti-	
	ta IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizza-	
	to la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la doman-	
	da.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'in-	

	teressato e annotata, a cura del Consiglio di ammini-	
	strazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della do-	
	manda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, en-	
	tro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla co-	
	municazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasio-	
	ne della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illu-	
	stra le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fis-	
	sati dal Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rim-	
	borso delle spese di istruttoria della domanda di ammis-	
	sione;	

	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	del Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti inter-	
	ni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente ob-	
	bligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano i-	
	dentici scopi sociali ed esplichino attività concorren-	
	te, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi eser-	
	centi imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello	
	della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Con-	
	siglio di amministrazione accordata in considerazione	
	della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e del-	
	le modalità di prestazione dello stesso, nonché della	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità pro-	
	fessionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la Coopera-	
	tiva, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto	
	di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della	
	Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previ-	

	sto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente ob-	
	bligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato	
	nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi	
	regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazio-	
	ne relativa alle informazioni comunicate in sede di do-	
	manda di ammissione o successivamente. Le suddette va-	
	riazioni hanno effetto dal momento della loro comunica-	
	zione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione,	
	se il socio è diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale	
	sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione	
	giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insol-	
	venza.	

	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473	
	c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sov-	
	ventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'atti-	
	ività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamen-	
	te sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regola-	
	mento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro	
	con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè	
	siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro am-	
	missione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata me-	
	diate raccomandata con avviso di ricevimento alla Coo-	
	perativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminar-	
	la entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere	
	non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunica-	
	zione al socio mediante raccomandata con avviso di rice-	

	vimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può propor-	
	re opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti ef-	
	fetto dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda, fatto salvo, per i soci lavorato-	
	ri, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel	
	regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instau-	
	rati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di am-	
	ministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i	
	requisiti richiesti per l'ammissione	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato,	
	in via definitiva, il rapporto di lavoro con la coopera-	
	tiva, secondo quanto previsto nel regolamento interno di	
	cui all'art. 6 della L. 142/2001;	
	c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato	
	in via definitiva l'attività di volontariato;	

	d) risultati gravemente inadempiente per le obbligazio-	
	ni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regola-	
	menti approvati dall'Assemblea dei soci o che inerisca-	
	no il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adot-	
	tate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consi-	
	glio di amministrazione di accordare al socio un termi-	
	ne non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	e) previa intimazione da parte del Consiglio di ammi-	
	nistrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorren-	
	za con la Cooperativa;	
	g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in	
	essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per	
	giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomanda-	
	ta con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli	
	articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	

	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte	
	del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della	
	quota interamente liberata, eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi ar-	
	ticoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presen-	
	tare, unitamente alla richiesta di liquidazione del ca-	
	pitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, even-	
	tualmente rivalutate. La liquidazione della partecipa-	
	zione sociale, eventualmente ridotta in proporzione al-	
	le perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale	
	delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versa-	
	to, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capita-	
	le ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del	
	codice civile.	

	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso	
	o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto en-	
	tro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deli-	
	bera del consiglio di amministrazione alla riserva lega-	
	le.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimen-	
	to dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del paga-	
	mento della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste	

	da apposito regolamento, da risarcimento danni e da pre-	
	stazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non ver-	
	sati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'e-	
	sclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il so-	
	cio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quan-	
	to ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperati-	
	va soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresen-	
	tati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 50,00 (cincuan-	

	ta virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fon-	
	do per il potenziamento aziendale di cui al successivo	
	articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statu-	
	to.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consi-	
	glio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunica-	
	re al Consiglio di amministrazione il proposto acquiren-	
	te e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecip-	
	azione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad in-	
	dicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al	
	sovventore il valore della quota, così come previsto al	
	successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori de-	
	ve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea	
	che determina l'importo complessivo dell'emissione stes-	
	sa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto	
	d'opzione in favore dei soci cooperatori.	

	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti al Consiglio di ammini-	
	strazione ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disci-	
	plinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è	
	pari a due punti percentuali in più del dividendo previ-	
	sto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capita-	
	le sociale a fronte di perdite, queste ultime graveran-	
	no anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi	
	ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di elegge-	
	re un terzo dei componenti il Consiglio di amministra-	
	zione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti	
	come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	- 1 voto fino a euro 300,00 (euro trecento e zero cente-	
	simi) di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre euro 300,00 (euro trecento e zero cente-	
	simi) e fino a euro 600,00 (euro seicento e zero cente-	
	simi) di capitale sottoscritto;	

	- 3 voti oltre euro 600,00 (euro seicento e zero centesimi) e fino a euro 900,00 (euro novecento e zero centesimi) di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre euro 900,00 (euro novecento e zero centesimi) e fino a euro 1.200,00 (euro milleduecento e zero centesimi) di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre euro 1.200,00 (euro milleduecento e zero centesimi) di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è forma-	

	to:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a euro	
	300,00 (euro trecento e zero centesimi). Il valore del-	
	la quota detenuta da ciascun socio non può essere supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli	
	utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quo-	
	te eventualmente non rimborsate ai soci receduti o e-	
	sclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del precedente	
	articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né du-	
	rante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli volontari, né essere cedute con effetto verso la	

	Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art.22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di am-	
	ministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'As-	
	semblea dei soci per l'approvazione entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero en-	
	tro centottanta giorni qualora venga redatto il bilan-	
	cio consolidato, oppure lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della So-	
	cietà, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non infe-	
	riore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione di cui all'articolo 11 della leg-	
	ge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	

	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 del-	
	la legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al li-	
	mite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, fer-	
	me restando le destinazioni obbligatorie per legge, al-	
	la costituzione di riserve indivisibili, oppure a riser-	
	ve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di u-	
	tili ai soli soci non cooperatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto	
	di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, deli-	
	bera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei com-	
	mi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costitui-	
	scono maggiorazione della relativa retribuzione, non	
	possono in nessun caso superare la misura del trenta	
	per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai	

	sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera	
	a), della legge 3 aprile 2001 n.142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà es-	
	sere effettuata considerando la quantità e qualità de-	
	gli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperati-	
	va ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto	
	previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi	
	dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e	
	da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione,	
	sulla base dei seguenti criteri, considerati singolar-	
	mente o combinati tra loro distinti:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che median-	
	te erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gra-	
	tuito del capitale posseduto da ciascun socio, o median-	
	te l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	

	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto	
	dal Decreto Legislativo n.112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai so-	
	ci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di ammini-	
	strazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di control-	
	lo o del revisore legale dei conti;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere a-	
	gli Amministratori ed all'organo di controllo o reviso-	
	re legale dei conti se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determi-	
	nato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dello statuto;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai	
	sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come	

	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali rego-	
	lamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei componenti dell'organo di controllo se nominato;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svol-	
	gimento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge e dal presente Statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ov-	
	vero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei	
	voti sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al pre-	
	cedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministra-	
	zione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luo-	
	go, la data e l'ora della prima e della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la	
	sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da	
	quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Ita-	
	lia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite	
	PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o	
	consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunan-	

	za.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata me-	
	diante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta e-	
	lettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tem-	
	pi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio	
	di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la neces-	
	sità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque	
	non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora	
	ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo	
	se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazio-	
	ne, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e tutti gli Amministratori e i componenti	
	dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti	
	ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno de-	
	gli intervenuti può opporsi alla discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informa-	
	to.	
	Art.27 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le delibera-	
	zioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo	
	28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle As-	
	semblee hanno diritto di voto coloro che risultino i-	
	scritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sotto-	
	scritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo vo-	
	to, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;	
	I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un	
	massimo di 3 (tre) voti come appresso specificato.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo	
	19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati	

	a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare i-	
	nequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di ver-	
	balizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in	
	tempo reale alla discussione e alla votazione simulta-	
	nea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo	
	che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	
	Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-	
	re personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di far-	
	si rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da	
	un altro socio avente diritto al voto, appartenente al-	
	la medesima categoria di socio cooperatore o sovvento-	

	re, e che non sia Amministratore, o componente dell'or-	
	gano di controllo, se nominato, della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rap-	
	presentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresenta-	
	re nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro	
	il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assem-	
	blea dal loro legale rappresentante oppure da altro sog-	
	getto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dal-	
	l'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggio-	
	ranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o	
	con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresiden-	
	te, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non	

	socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati	
	dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere	
	la carica di Presidente i rappresentanti di società co-	
	stituite da un unico socio persona fisica, di ammini-	
	strazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	

	Il consiglio di amministrazione è investito dei più am-	
	pi poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte del-	
	le proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione	
	del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o	
	scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544	
	del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da	
	alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-	
	ga.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono rife-	
	rire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteri-	
	stiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-	
	trollate.	
	Art.32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	

	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da alme-	
	no un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'a-	
	dunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma,	
	in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo	
	di controllo, se nominato, Sindaci Effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente	
	e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Am-	
	ministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono vali-	
	de quando vi intervenga la maggioranza degli Amministra-	
	tori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tra-	
	mite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo ca-	
	so devono comunque essere soddisfatte le seguente condi-	
	zioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente	
	ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regola-	
	re lo svolgimento della riunione, constatare e proclama-	

	re i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di per-	
	cepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la trat-	
	tazione degli argomenti esaminati, e di partecipare al-	
	la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno, nonché, quando necessario, di visionare, riceve-	
	re o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove	
	deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo li-	
	bro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti. In caso di parità di voti la deliberazione propo-	
	sta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Ammini-	
	stratori ed all'organo di controllo, se nominato, di o-	
	gni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia	
	in una determinata operazione della Società, precisando-	
	ne la natura, i termini, l'origine e la portata; se si	
	tratta di Amministratore Delegato deve altresì astener-	

	si dal compiere l'operazione, investendo della stessa	
	il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componen-	
	ti del consiglio di amministrazione gli altri provvedo-	
	no a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386	
	del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità	
	di approvazione da parte dell'organo di controllo qualo-	
	ra quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consi-	
	glio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devo-	
	no convocare l'Assemblea perché provveda alla sostitu-	
	zione dei mancanti; gli Amministratori così nominati	
	scadono insieme con quelli in carica all'atto della lo-	
	ro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti	
	il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve esse-	
	re convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se no-	
	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'or-	
	gano di controllo l'assemblea può essere convocata da o-	
	gni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri	

	del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il pare-	
	re dell'organo di controllo, se nominato, determinare	
	la remunerazione dovuta a singoli Amministratori inve-	
	stiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori	
	un trattamento di fine mandato.	
	Art.35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e	
	in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati,	
	se nominati. Il consiglio di amministrazione può nomina-	
	re Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-	
	ti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresiden-	
	te, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei li-	
	miti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservan-	
	za delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	

	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in	
	via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un re-	
	visore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta	
	all'Assemblea definire la sua composizione monocratica	
	o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art.	
	2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione	
	legale dei conti, se non diversamente deliberato.	
	Si applica l'art. 2477 c.c.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secon-	
	do le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nomina-	
	ti con le modalità di cui al successivo articolo 38,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci	
	e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili,	
	anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibe-	
	razioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquida-	
	tori o componenti dell'organo di controllo, o nei loro	

	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è este-	
	sa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibi-	
	lità della domanda di adesione alla Cooperativa da par-	
	te dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministrato-	
	re, componente dell'organo di controllo o Liquidatore è	
	accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di	
	cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute	
	nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore del-	
	la controversia si tiene conto della domanda di arbitra-	
	to, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e se-	
	guenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile,	
	il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitra-	
	le della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
	perazione.	

	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Con-	
	ciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente	
	del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede	
	della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rappor-	
	ti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno,	
	D. Lgs. n.5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impu-	
	gnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma,	
	del codice di procedura civile quando per decidere ab-	
	biano conosciuto di questioni non compromettibili ovve-	
	ro l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità	
	di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni	
	dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo	
	che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coopera-	
	zione, per non più di una sola volta, nel caso di cui	
	all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs. n. 5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in o-	
	gni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	

	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni forma-	
	lità non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono an-	
	ticipate da entrambe le parti, con vincolo di solida-	
	rietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del	
	Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente previ-	
	sta nel presente e nel precedente articolo, la procedu-	
	ra arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel	
	Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conci-	
	liazione della Cooperazione in vigore al momento della	
	produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Coopera-	
	tiva nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i pote-	
	ri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto	
	nel seguente ordine:	

	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai so-	
	ci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del pre-	
	cedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai so-	
	ci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del	
	precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deli-	
	berati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed	
	i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica, Il consiglio di ammi-	
	nistrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6	
	della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regola-	
	menti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti po-	
	tranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	

	Art.42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-	
	serve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio re-	
	siduo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, sono inderogabili e devono essere	
	di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' arti-	
	colo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-	
	tivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della coope-	
	rativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	

57 di 58

58 di 58